



# COMUNE DI CATENUOVA

Prov. Enna

SETTORE I° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot. n. 6483 del 14/06/2016

DETERMINA NR. 66 DEL 13/06/2016

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE Nominato con determina sindacale n. 5/2015

Oggetto: Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

Vista la nota prot. n. 3726 del 06/04/2016 l'Ufficio Servizi demografici chiede al Comando P.M. di procedere agli accertamenti anagrafici;

Rilevato che dall'accertamento eseguito dalla Polizia Municipale con nota prot. 456/PL del 18/04/2016 i soggetti sotto elencati non risultano più dimorare in questo Comune all'indirizzo citato :

- 1) BEN ABDALLAH RAOUF - C/da Le Palme snc;
- 2) BELGHITH DORSAF - C/da Le Palme snc;
- 3) BEN ABDALLAH AMEL - C/da Le Palme snc;
- 4) BEN ABDALLAH AMNA - C/da Le Palme snc;
- 5) BEN ABDALLAH EYA - C/da Le Palme snc;
- 6) GRIGOR FLORIN DUMITRU - Via Stazione n. 17;
- 7) AVIRVAREI MARIA MIRELA - Via P. Guardali n. 17;
- 8) AVIRVAREI GEORGINA DENISA - Via P. Guardali n. 17
- 9) AVIRVAREI ANTONIA STEFANIA - Via P. Guardali n. 17.

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 11;

Visti gli atti d'ufficio, nota prot. n. 6585 del 09/07/2015, dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Ritenuto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità;

## DETERMINA

- 1) La cancellazione da questo registro della popolazione residente delle persone di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna, con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.



- 2) copia della presente determinazione viene pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per **(20) venti giorni** adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- 3) la predetta determinazione verrà trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali;
- 4) in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, -che avverso la presente determinazione chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- 5) che responsabile del procedimento è l' Ufficiale di anagrafe di questo Ente.

**IL RESP. DEL SETTORE**  
**Dott. Lentini Corrado**

